

Le ferie del personale ATA a tempo indeterminato

Le ferie del personale ATA sono regolate dal CCNL 29.11.2007, all'art. 13 comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il PTOF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.

Pertanto ai fini del computo, i giorni di ferie goduti per **frazioni inferiori alla settimana** vengono calcolati in ragione di **1,2** per ciascun giorno.

Se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni di servizio ha diritto a 30 giorni di ferie all'anno, che diventano 32, dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato.

*Si ricorda che, **il numero di 26 o 28 giorni di ferie** era stato stabilito dal DPR 395 del 23.8.1988 ormai **superato**.*

Oggi è chiaro che per tutto il personale scolastico le ferie sono sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

Esempio: un collaboratore scolastico a tempo indeterminato, con più di 3 anni di servizio e con una settimana lavorativa articolata su 5 giorni avrà diritto a **27 giorni** di ferie ($32:1,2= 26,66$)

Nel caso di risultanze finali di calcolo non intere, si precisa che, per prassi generalizzata, ogniqualvolta il risultato è superiore alla metà si arrotonda all'intero (es. 2,66 si arrotonda a 3) mentre se inferiore si arrotonda per difetto (es. 0,22 a 0). Se il risultato è la metà della frazione (0,50; 1,50) per prassi si arrotonda per difetto.

Per il **personale ATA**, compatibilmente con le esigenze di servizio, è possibile frazionare le ferie in più periodi durante tutto il corso dell'anno.

Inoltre, l'amministrazione è tenuta ad assicurare al dipendente **almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio-31 agosto**.

Se le **ferie** vengono **interrotte per motivi di servizio**, il dipendente ha diritto:

- al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
- al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Se invece si tratta di **motivi di salute**, se il ricovero o la malattia dura **più di 3 giorni** questa può interrompere le ferie.

Le **ferie non godute** per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere personale possono essere fruite nell'anno scolastico successivo, di norma, non oltre il mese di aprile.